

Comune di Pelago
Città Metropolitana di FIRENZE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.**

INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
1	Oggetto del regolamento	3
2	Istituzione e presupposto dell'imposta	3
3	Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari	3
4	Misura dell'imposta	4
5	Esenzioni e riduzioni	4
6	Versamento dell'imposta	4
7	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
8	Controllo e accertamento imposta	5
9	Sanzioni amministrative	6
10	Riscossione coattiva	6
11	Rimborsi	7
12	Contenzioso	7
13	Disposizioni transitorie e finali	7

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio del Comune di Pelago per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1^a gennaio 2026.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pelago, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla Legge Regionale. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Campeggi
 - Alberghi
 - Residenze turistico - alberghiere
 - Alberghi diffusi
 - Condhotel
 - Campeggi
 - Villaggi turistici
 - Aree di sosta
 - Parchi vacanza
 - Residence
 - Case per ferie
 - Ostelli
 - Rifugi escursionistici
 - Affittacamere e Bed&breakfast
 - Case e appartamenti vacanze
 - Residenze d'epoca
 - Locazioni turistiche

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Pelago, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.

4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme online cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art. 2 del regolamento.

Articolo 4 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta del Comune di Pelago.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate al comma 4 dell'art. 2 del presente regolamento, tenuto conto dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".
3. La medesima delibera di cui al comma 1 può prevedere specifiche zonizzazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta, graduando le relative tariffe.

Articolo 5 **Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore o due genitori per paziente. Per il trattamento in day hospital l'esenzione è valida anche per i giorni precedenti e successivi al ricovero;
 - c) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
 - d) l'accompagnatore e i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica;
 - e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

L'imposta prevista è ridotta del 50% per gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate.

Articolo 6 **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pelago dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:
 - a) mediante il sistema "PagoPa";

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pelago, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente registrare le proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
3. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune di Pelago ed è trasmessa al medesimo per via telematica.
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte dell'Ufficio preposto.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. L'Ufficio preposto, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici interni ed esterni all'Ente, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati alla Comune di Pelago.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'amministrazione potrà:
 - a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive
 - b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti
 - c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 7 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell' imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. La sanzione di cui al precedente 4° comma sarà irrogata per ogni trimestre in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 7 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i trimestri precedenti all'accertamento.
6. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici preposti potranno svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art. 1, comma 179, della Legge 296 del 27.12.2006. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale di riferimento nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
7. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Per la violazione dell'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, di cui all'art. 7, comma 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Ente provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul sito del MEF.